

## AMBIENTE

# Direttiva nitrati: come applicare le nuove regole

**Con l'approvazione della legge n. 4 del 6 marzo scorso e l'adozione del "Programma d'azione per le zone vulnerabili" l'Emilia-Romagna si è adeguata alle disposizioni comunitarie.**

**ANDREA GIAPPONESI  
GIAMPAOLO SARNO  
GIUSEPPE CARNEVALI  
GIULIO DALL'ORSO**  
Servizio Sviluppo  
del Sistema  
Agroalimentare,  
Regione Emilia-Romagna

**C**on l'approvazione della legge regionale n. 4 del 6 marzo 2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale", e l'emanazione del "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali" si completa il quadro dei principali strumenti con cui la Regione Emilia-Romagna adegua l'applicazione della Direttiva "nitrati" del 1991 alle successive disposizioni comunitarie e nazionali (D.M. 7 aprile 2006).

Sotto il profilo amministrativo è prevista una semplificazione delle procedure, con il passaggio dal regime dell'autorizzazione a quello della semplice comunicazione. Le Province mantengono le funzioni già assegnate in passato: ad esse vanno inviate le comunicazioni. Il dettaglio delle procedure sarà ufficializzato nei prossimi mesi, con atti di indirizzo da parte

della Regione Emilia-Romagna, in accordo con gli enti locali e le rappresentanze del mondo produttivo. Le scadenze attualmente stabilite sono così differenziate:

- gli allevamenti soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) devono completare l'iter tecnico - amministrativo entro la data prevista dalla direttiva europea, cioè il **30 ottobre 2007**;
- gli allevamenti non contemplati dalla precedente normativa devono presentare la comunicazione entro il **31 maggio 2008**;
- i restanti allevamenti dovranno presentare la comunicazione in tempi da definirsi e comunque non oltre il **31 dicembre 2008**.

Quando devono essere applicate in azienda le nuove norme?

- gli allevamenti soggetti ad Aia devono essere operativi dal **31 ottobre 2007**;
- le aziende che agiscono in virtù della precedente normativa possono ottenere una proroga dalle Province.

Dal **1 marzo 2009** tutte le aziende devono applicare la nuova normativa.

## LE AZIENDE E LE ZONE INTERESSATE

I soggetti interessati all'applicazione del "Programma d'azione" sono:

- le aziende con allevamenti situate nelle "zone vulnerabili" (ZV) o che utilizzano terreni situati in zone vulnerabili;
- le aziende senza allevamento con terreni in zone vulnerabili di superficie superiore a cinque ettari che impiegano concimi azotati e ammendanti organici. Nelle zone "non vulnerabili" le aziende con allevamento devono attenersi alle prescrizioni indicate dai "Criteri e norme tecniche generali", che non comportano obblighi da parte di altre tipologie aziendali.

In attesa di un pronunciamento definitivo da parte

**Tab. 1 - Periodo di stoccaggio (in giorni) dei liquami e liquidi di sgrondo degli allevamenti bovini e suini.**

BOVINI	ZONE NON VULNERABILI	ZONE VULNERABILI	ACCUMULO IN CAMPO
Liquami di bovini da latte	90 in presenza di prati e cereali autunno-vernini 120 in assenza	120 in presenza di prati e cereali autunno-vernini 180 in assenza	NO
Liquami di bovini da carne	120	180	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	90 in presenza di prati e cereali autunno-vernini 120 in assenza	120 in presenza di prati e cereali autunno-vernini 180 in assenza	NO
SUINI			
Liquami	120 180 (allevamenti Aia)	180	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	120	180	NO

della Commissione europea, le aree che il Piano regionale di tutela delle acque classifica come “zone vulnerabili e assimilate” (queste ultime sono le zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano e le fasce fluviali individuate dal Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del Po) coprono attualmente una superficie di 6.200 chilometri quadrati, pari al 28% dell’intero territorio regionale (22.123,68 Km<sup>2</sup>) e al 56,9% della pianura.

### ZONE VULNERABILI

Il “Programma d’azione” varato dalla Regione introduce ulteriori vincoli rispetto alle precedenti normative. Esaminiamo le principali disposizioni.

**Divieti e/o limitazioni a tutela dei corpi idrici superficiali.** Vengono definite le aree di divieto finalizzate ad impedire contaminazioni dirette o indirette delle acque (infiltrazione nella falda di subalveo o scorrimento su terreni in pendenza). Nelle fasce di divieto si deve favorire lo sviluppo di una copertura vegetale permanente: il minimo richiesto è una copertura erbacea. Inoltre si suggerisce per le aree di divieto la costituzione di consociazioni vegetali arbustive e arboree (“fasce tampone”), in quanto più efficaci nella filtrazione delle acque di scolo.

Del tutto innovativa è l’estensione del divieto di impiego del letami anche ai concimi azotati e agli ammendanti organici. Nei terreni con pendenza superiore al 10% sono previste restrizioni relative all’impiego dei liquami, per impedire scorrimenti superficiali o subsuperficiali. Per quelli con pendenza tra il 10 e il 20% è fissato l’obbligo di ridurre la lunghezza degli appezzamenti a 60 metri, di regimare le acque con fossi acquai e di adottare modalità di distribuzione dei liquami (articolo 6). Oltre il limite di pendenza del 20%, devono essere previsti progetti specifici di sistemazione e conduzione dei terreni, da sottoporre al vaglio delle Province.

Riguardo alle norme sopraelencate, è bene sottolineare che con l’attuazione del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 si potrà usufruire dei contributi previsti dalle azioni 6 (*Gestione del suolo*) e 9 (*Ripristino e/o conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario*) della Misura 214 (Pagamenti agroambientali).

**Periodi di divieto alla distribuzione in rapporto alle tipologie di fertilizzanti e alle coltivazioni.** Il periodo di divieto all’impiego dei liquami è stato esteso dal 1° novembre al 28 febbraio, salvo i casi di colture in atto nel mese di febbraio, per cui il divieto è limitato a soli 90 giorni, cioè dal 1° novembre al 31 gennaio. Analogo divieto vale anche per l’impiego dei letami, di concimi azotati e di ammendanti organici. In rela-

**Tab. 2 - Periodo di stoccaggio (in giorni) di letami e lettiere esauste.**

TIPO DI EFFLUENTE	ZONE NON VULNERABILI	ZONE VULNERABILI	ACCUMULO IN CAMPO
Letami e lettiere esauste	90	90	SI (senza limiti di tempo in ZNV e per non più di 3 mesi in ZV, dopo stoccaggio avviato da almeno 90 giorni).
Lettiere esauste di avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni	-	-	SI (9 mesi con telo di protezione)
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	90	90	NO
Pollina essiccata con processo rapido al 65% di sostanza secca	120	120	NO

zione ad andamenti meteorologici anomali, le Province possono modificare i periodi di divieto.

**Stoccaggio ed accumulo.** Per gli allevamenti che producono oltre 1.000 chilogrammi di azoto all’anno, la capacità di stoccaggio è differenziata in rapporto all’effluente zootecnico, alla specie allevata e alle attività di coltivazione, conseguentemente all’estensione del periodo di divieto. Il quadro complessivo delle misure è riportato nella tabella 1, dove, per completezza di informazione, vengono riportati anche i divieti relativi alle zone non vulnerabili.

Per i *liquami* è prevista una capacità di stoccaggio di 180 giorni, ad esclusione dei liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini ed ovicapri che abbiano terreni coltivati a prati ed a cereali autunnoverni: in questo caso è previsto uno stoccaggio pari a 120 giorni di produzione di liquame.


Per i *letami e assimilati* è previsto l’obbligo di contenimento a 90 giorni su platea. Stoccaggio non previsto per le lettiere di allevamenti avicoli con cicli inferiori a 90 giorni che, in considerazione del ridotto grado di umidità, possono essere trasportate direttamente in campo ed essere accumulate per periodi prolungati, purchè coperte con telo idoneo ad impedire l’infiltrazione dell’acqua nella massa. Nella tabella 2 si riporta la capacità di stoccaggio, espressa in giorni, per ogni tipologia di materiale palabile.

Per gli allevamenti che hanno necessità di aumentare la loro capacità di stoccaggio, le disposizioni nazionali, recepite da quelle regionali, prevedono la realizzazione degli adeguamenti nell’arco di cinque anni. Tale previsione non è da intendersi come definitiva e il periodo concesso per gli adeguamenti potrebbe essere abbreviato, in conformità delle disposizioni comunitarie.


Per quanto riguarda l’accumulo, sono previste distanze di rispetto dai corsi d’acqua, dai laghi e dalle zone umide, individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar.

**Trattamenti ulteriori oltre lo stoccaggio.** Questo

**Fig. 1 - Emilia-Romagna: estensione delle "zone vulnerabili" secondo il Piano regionale di tutela delle acque.**



**Fig. 2 - Le zone oggetto di tutela delle acque superficiali (in rosso).**



capitolo costituisce uno degli aspetti più innovativi introdotto dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 (allegato III, parte B) ed è finalizzato al ripristino di un corretto equilibrio zootecnia-ambiente. Il decreto dispone che in particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilità da

nitriti e/o a rischio di eutrofizzazione, le Regioni rendono obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le seguenti modalità di gestione per il trattamento dei liquami:

- a) trattamenti aziendali di liquami zootecnici e gestione aziendale o interaziendale dei prodotti di risulta;
- b) trattamenti consortili di liquami zootecnici (impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati oppure depurazione).

Questi orientamenti possono essere collegati con la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, nell'ambito delle attività di coltivazione, con processi di produzione di biomasse.

Anche in relazione ai trattamenti, il Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 consente di accedere ad una serie di incentivi, previsti dalle seguenti misure:

- Misura 121 (*Ammodernamento delle aziende agricole*);
- Misura 214 (*Sostenibilità delle coltivazioni erbacee per ricavare energia - azione 5*);
- Misura 311 (*Diversificazione in attività non agricole - azione 4*).

**Dosi di applicazione/Modalità di distribuzione.** In conformità con il metodo del bilancio dell'azoto in allevamento, si è provveduto ad una revisione dei coefficienti di stima dell'azoto escreto dalle varie specie animali, differenziate per peso ed indirizzo produttivo.

Il metodo applicato su diversi campioni di allevamenti zootecnici ha confermato i precedenti coefficienti per gli allevamenti suini, mentre si sono individuati coefficienti più alti per i bovini da latte e per i polli da carne. Per le aziende ciò comporta la necessità di usare ulteriori superfici rispetto al passato o di avvalersi di trattamenti adeguati per ridurre l'azoto da effluente zootecnico per unità di superficie, che non può superare il quantitativo medio di 170 chilogrammi/ettaro all'anno. ■

## CONCIMI ED EFFLUENTI ZOOTECNICI, COME VANNO UTILIZZATI IN CAMPO

**E**cco, in estrema sintesi, le disposizioni inerenti sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dei concimi azotati e degli ammendanti organici.

- 1 Le disposizioni sono differenziate in rapporto all'azoto prodotto dagli allevamenti.
- 2 Il fabbisogno in azoto delle colture deve essere definito da un bilancio dell'azoto (vedi allevamenti che producono oltre 6.000 chilogrammi di azoto per anno) e rientrare nei limiti prefissati per coltura.
- 3 Gli allevatori che producono oltre 3.000 chilogrammi di azoto all'anno devono redigere un Piano annuale di utilizzazione agronomica (anche semplificato), per programmare i propri interventi.

- 4 Le aziende senza allevamenti che utilizzano concimi azotati e ammendanti commerciali devono rispettare dosi massime stabilite per coltura (si ricorda che il limite dei 170 chilogrammi per ettaro riguarda l'azoto da effluenti zootecnici). La normativa stabilisce anche criteri generali per gli interventi di irrigazione, qualora praticata.

- 5 Tutti gli agricoltori soggetti alla normativa devono registrare l'utilizzazione dei fertilizzanti e degli effluenti zootecnici in un apposito documento. In relazione a tali adempimenti, il Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 prevede aiuti agli operatori, nell'ambito della Misura 214 (azione 7). ■